



**PERIODICO DI INFORMAZIONE TECNICA
PER LA SICUREZZA NELL'IMPRESA**

Distribuzione gratuita
Sped. in A.P. - 70% - Filiale di Brescia

DIRETTORE RESPONSABILE:
Ing. Graziano Biondi

REDAZIONE:
Ing. Francesco Agazzi
Ing. PierGiuseppe Alessi
Mimmo Allegra
Ing. Francesca Ceretti
Gianluigi Chittò
Sergio Danesi
Ing. Stefano Lombardi
Dott. Roberto Lorini
Dr. Alessandro Pagani
Ing. Massimo Pagani
Piervincenzo Savoldi
Bruno Stefanini
Dr. Roberto Zini

EDITORE:
SINTEX srl
Via Artigianato, 9 - Torbole Casaglia (Bs)
tel. 030.2150381

REALIZZAZIONE GRAFICA E IMPAGINAZIONE:
Intese Grafiche srl

CONCESSIONARIA DELLA PUBBLICITÀ:
Emmedigi Pubblicità - Brescia

STAMPA:
Intese Grafiche srl

Anno X - n: 28 Gennaio 2006
Autorizzazione Tribunale di Brescia - n° 26
del 05-07-1996

INDIRIZZO INTERNET:
www.farco.it

e-mail:
sintex@farco.it - info@farco.it

SOMMARIO

Editoriale

Fondata sul lavoro

» 2

Notizie in breve

Rumore
Proroga scuole
Quote CO2 imprese
Manutenzione DPI
Sicurezza trattori
Vibrazioni

» 4

Antincendio

Nuove norme antincendio per vani ascensori

» 6

Prevenzione incendi

Distributori di carburante ad uso privato
Procedure per l'autorizzazione comunale

» 8

Attrezzature

La nuova normativa sugli
apparecchi a pressione

» 10

Medicina del lavoro

Attività del medico competente in tema di
rischi derivanti da vibrazioni meccaniche

» 13

Dossier

Rischio da esposizione a vibrazioni
durante il lavoro

» 15

Responsabilità sociale

Scelte etiche in azienda, una prospettiva
che merita formazione

» 20

Ambiente

Testo unico dell'ambiente:
primo via libera del governo

» 22

Ambiente

Lo scarico delle acque meteoriche
di dilavamento

» 24

Infortunati

Andamento infortunistico

» 27

Marketing

Cambiare per competere con successo

» 31

Fondata sul lavoro

"L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro". Così recita l'articolo uno della Costituzione, ponendo il lavoro e quanti lo esercitano al centro della vita politica, economica e sociale del Paese e offrendo tutte le garanzie possibili ai prestatori di lavoro.

Da più parti in questi ultimi mesi si è aperto un ampio dibattito sui temi relativi all'attualità

della Costituzione Repubblicana e sulla necessità sviluppare e riscoprire i principi fondamentali che la caratterizzano.

Credo che ragionare sul principio lavorista, inteso a pieno titolo tra i criteri guida dei primi dodici articoli in cui sono enunciati i fondamenti dell'ordinamento

giuridico della Repubblica Italiana, sia un

esercizio utile in questo momento storico dove si naviga a vista e vengono sempre meno i punti di riferimento valoriali riconosciuti e condivisi.

Ecco allora assumere una particolare valenza il principio proposto dall'articolo 4 che, oltre a riconoscere a tutti i cittadini il diritto al lavoro in quanto il lavoro rappresenta il mezzo attraverso il quale i cittadini acquisiscono quanto necessario per il loro sostentamento, propone anche la visione del lavoro come dovere.

"Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorrano al progresso materiale o spirituale della società."

Con la previsione del lavoro come "dovere", al secondo comma, la Costituzione non costringe il cittadino a lavorare, né comprime la libertà di scegliere l'attività da svolgere, bensì esprime il monito ad escludere ogni forma di parassitismo economico e sociale.

Il nostro Paese sta attraversando la più profonda crisi economica dal dopoguerra ad oggi, qualcuno l'ha definita il "declino Italiano", frutto della mancanza di ricerca ed innovazione e della competitività serrata dei paesi in via di sviluppo. Tutto vero. Ma assolutamente insufficiente a giustificare quello che è accaduto negli ultimi anni in alcuni settori economici dove il Paese

avrebbe potuto svolgere un ruolo ed invece ha assistito alla progressiva e sistematica distruzione di un patrimonio umano, scientifico ed industriale.

La cronaca economico-giudiziaria di questo ultimo mese porta alla luce storie emblematiche del recente passato. Banchieri emergenti, furbetti del quartiere, finanziari d'assalto travestiti da cooperative, capitani d'avventura, veri e propri banditi impegnati a truffare centinaia di miliardi che hanno letteralmente depredato l'industria e la finanza del nostro Paese, lasciando dietro di sé solo macerie, danni pesantissimi al sistema economico finanziario, lunghi e spesso inconcludenti procedimenti giudiziari.

Quello che è in gioco è la credibilità di questa nostra Repubblica fondata sul lavoro...quello vero fatto di impegni ed assunzione di responsabilità, di capacità di rischiare nella propria impresa con la consapevolezza che ognuno ha una sorta di dovere nei confronti della collettività.

Abbiamo bisogno di esempi veri di lavoratori ed imprenditori coraggiosi protesi al futuro, non ci affascinano per niente gli odontotecnici divenuti, nel giro di poco, maghi della finanza più o meno lecita che muovono decine di milioni di Euro tra i paradisi fiscali e il bel mondo dei salotti in.

Da un recente sondaggio tra gli adolescenti italiani emerge che la massima aspirazione lavorativa dei nostri giovanissimi sia il mestiere del calciatore per i ragazzi e della velina per le ragazze ... chissà se i nostri padri Costituenti sarebbero d'accordo.

"Se si escludono istanti prodigiosi e singoli che il destino ci può donare, l'amare il proprio lavoro (che purtroppo è privilegio di pochi) costituisce la migliore approssimazione concreta alla felicità sulla terra: ma questa è una verità che non molti conoscono."

P. Levi, La chiave a stella





CAFFERATI

COPERTURE E RIMOZIONI



Iscrizione Albo Nazionale Gestori Rifiuti

Sede Legale: via Artigianale, 2 - 25030 - Lograto (BS)

Sede Operativa: via Rudiana, 46 - 25030 - Lograto (BS)
Tel. 030 9973440 - 030 9972428 - Fax 030 9787763

Cafferati coperture da più di 30 anni opera nel settore delle coperture ed impermeabilizzazioni.

Da sempre significa soluzioni e garanzia per qualsiasi intervento.

I° Divisione

Coperture industriali, agricole e commerciali in acciaio, alluminio rame aluzinc pannelli sandwich, coperture in MBP o miste. Coperture civili classiche tegole coppi. Pannelli sandwich similcoppo o similtegola. Tegole canadesi originali.

II° Divisione

Impermeabilizzazione tipiche ed atipiche di tetti, terrazze, balconi, fondazioni platee, giardini pensili, vasche, isolamenti termoacustici-geotessili.

III° Divisione

Rimozione di coperture in eternit. Iscrizione all'Albo Nazionale Gestore Rifiuti. Iscrizione Albo Bonificatori di Siti Contenenti Amianto.

IV° Divisione

Deumidificazione murature umide con metodo risolutivo barriera chimica che non contrasta la stabilità strutturale delle murature.

V° Divisione

Vendita: materiali impermeabilizzanti, isolamenti termici e acustici, coperture in metallo pannelli sandwich.

www.cafferati.it

*Contro una
piccola goccia*



*una Grande
Tecnologia*



CAFFERATI

copertura

Impermeabilizzazioni
deumidificazioni



Ministero dell'Industria
e del Lavoro, di Brescia



ANPS
Associazione Nazionale
Pensionati
della Sicurezza sul Lavoro



EXPO SICURAMENTE 2006

DAL 4 AL 6 MAGGIO 2006

Brixia Expo, Fiera di Brescia, nell'ambito del Workers Memorial Day, giornata mondiale della sicurezza sul lavoro promossa dall'OIL, Organizzazione Internazionale del Lavoro, dal 4 al 5 maggio 2006 promuove la prima edizione di "Expo Sicuramente" quale punto di incontro per gli operatori del mondo della sicurezza sul lavoro e le imprese che necessitano di servizi e supporti per tutelarla in piena coscienza e coerenza con la moderna politica di gestione dell'impiego e dell'ambiente di lavoro.



ORGANIZZATORE
Brixia Expo Fiera di Brescia
Divisione di S.p.A. Immobiliare Fiera
Via Caprera 5, 25125 Brescia, Italia
Tel. +39 030.3463.484 - Fax +39 030.3463.480
www.exposicuramente.it - info@exposicuramente.it



RECEPIMENTO DIRETTIVE

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 10 novembre scorso, ha approvato lo schema di decreto legislativo recante la "Attuazione delle direttive 2003/10/CE e 2003/18/CE relative alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione al rumore ed all'amianto durante il lavoro".

RUMORE

La Direttiva 2003/10/CE fissa delle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative alla esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore), stabilendo i valori limite di esposizione e di esposizione che fanno scattare l'azione. La direttiva sui rumori pone a carico dei datori di lavoro l'obbligo di identificare e valutare i rischi ai quali i lavoratori sono esposti e di adottare appropriati dispositivi di protezione individuale, nonché di informare e formare i lavoratori relativamente ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore.

AMIANTO

La direttiva 2003/18/CE concernente la protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro, fissa delle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative alla esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dall'amianto. Lo stesso prevede che siano valutati i rischi, che vengano adottati dispositivi di protezione individuale e dà indicazioni circa i campionamenti e i prelievi per la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro. La direttiva sull'amianto prevede, inoltre, che siano effettuati periodici accertamenti dello stato di salute dei lavoratori, che i dati siano tenuti in un registro e che gli Stati membri debbano tenere un registro dei casi accertati di asbestosi e di mesotelioma.

Il termine per il recepimento della direttiva 2003/10/CE sui rumori è fissato per il 15 febbraio 2006, mentre quello per il recepimento della direttiva 2003/18/CE sull'amianto è fissato per il 15 aprile 2006. Lo schema di decreto, che sostituirà il D.Lgs. n. 277/91, passa ora all'esame della Conferenza Stato-Regioni e delle Commissioni parlamentari per i previsti pareri.

SCUOLE E SICUREZZA: ALTRI 6 MESI DI PROROGA

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge N. 26 del 01/03/2005. In particolare dopo l'Art. 4 relativo all'Adeguamento degli edifici scolastici e' inserito il seguente:

«Art. 4-bis (Adeguamento degli edifici scolastici). - 1. Il termine di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, e' prorogato di sei mesi». E' dunque il 30 giugno 2006 il nuovo termine per la messa in sicurezza degli edifici scolastici.

RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO DI TARIFFA INAIL PER L'ANNO 2006.

Dal 2000, e quindi anche per l'anno 2006, l'INAIL premia con un nuovo "sconto" denominato "oscillazione per prevenzione", le aziende che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (626/94). L' "oscillazione per prevenzione" riduce il tasso di premio applicabile all'azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all'INAIL ed è riconosciuta in misura fissa pari al 5% per le aziende di rilevanti dimensioni e al 10 % per le altre aziende.

Possono presentare domanda tutte le Aziende in regola con gli obblighi contributivi ed assicurativi e che abbiano attuato tutte le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (pre-requisiti). In aggiunta è necessario che l'azienda abbia effettuato, nell'anno precedente a quello in cui chiede la riduzione, interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, precisamente, un intervento di particolare rilevanza tra quelli indicati nella Sez. A del modello di domanda (reperibile sul sito www.inail.it) o, in alternativa, almeno tre interventi tra quelli indicati nelle restanti sezioni del modello di cui almeno uno nel settore della formazione e della informazione dei lavoratori.

L'Azienda deve presentare la domanda (su modello disponibile sul sito inail), entro il 31 gennaio dell'anno per il quale la riduzione è richiesta.

MANUTENZIONE DPI

In una recente sentenza, la Cassazione (Cass. Sez. Lavoro n. 22929 del 14/11/05) dichiara che è nulla la norma di un contratto collettivo che ponga a carico dei lavoratori la pulizia degli abiti di lavoro. L'idoneità degli indumenti di protezione che il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori (d.P.R. n. 547 del 1955 e successivamente D.Lgs. n. 626 del 1994) deve sussistere non solo nel momento della consegna degli indumenti stessi, ma anche durante l'intero periodo di esecuzione della prestazione lavorativa.

Ne consegue che, essendo il lavaggio indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza, esso non può non essere a carico del datore di lavoro, quale destinatario dell'obbligo previsto dalle citate disposizioni.

PROTOCOLLO DI KYOTO: ASSEGNATE QUOTE CO2

E' stato predisposto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio lo schema di assegnazione delle quote di CO2 da rilasciare ai circa 1.100 impianti industriali italiani per il periodo 2005-2007, secondo quanto stabilisce la direttiva 2003/87/CE (direttiva Emission Trading). Le quote di CO2 assegnate a ciascuna attività comprendono anche la riserva da destinare agli impianti che entreranno in esercizio nel periodo 2005-2007. Per favorire il rispetto della direttiva verrà promossa l'innovazione tecnologica e di processo, saranno inoltre messi a disposizione crediti di emissioni acquisiti attraverso l'attivazione dei meccanismi flessibili previsti dal Protocollo di Kyoto.

VIBRAZIONI

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21.09.2005 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 187 "Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche." E' il decreto che ha recepito la Direttiva 2002/44/CE del 25.06.2002 e introduce l'obbligo, per i datori di lavoro, di valutare l'entità del rischio specifico.

Nel dossier all'interno di questo numero di Azienda Sicura riportiamo un approfondimento dettagliato della normativa. A pagina 13 inoltre un articolo sull'Attività del medico competente in tema di rischi derivanti da vibrazioni meccaniche.

REQUISITI DI SICUREZZA DEI TRATTORI AGRICOLI

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in considerazione dei frequenti incidenti che coinvolgono gli operatori addetti alla conduzione dei trattori agricoli, ha emanato la circolare 11-2005 per riconsiderare il livello di protezione offerto da dette attrezzature rispetto al rischio di ribaltamento.

Il sistema attualmente più efficace per ridurre le conseguenze del ribaltamento delle macchine è costituito dall'abbinamento di una struttura a telaio per garantire attorno all'operatore un adatto volume di sicurezza, con un sistema di ritenzione cintura di sicurezza, per trattenerlo all'interno di tale volume ed evitare che rimanga schiacciato tra parti della macchina e il suolo.

Per quanto riguarda i trattori già in servizio, è parere del Ministero, che i datori di lavoro esercenti dette attrezzature debbano adeguarle mediante adatti apprestamenti strutturali da reperire presso il fabbricante stesso o suo rivenditore; a questo proposito è stato costituito presso l'Ispesl un apposito gruppo di lavoro incaricato di elaborare una linea guida per agevolare i datori di lavoro in questo compito.

Il Ministero ribadisce ai datori di lavoro la necessità che l'uso di trattori non corredati dei dispositivi di sicurezza indicati avvenga previa specifica valutazione dei rischi emergenti dalle lavorazioni da effettuarsi, con l'adozione di adeguate cautele di carattere organizzativo (formazione, affidamento a lavoratori particolarmente esperti ed addestrati, ricognizione delle condizioni dei suoli, ecc.) atte a limitare la probabilità del verificarsi del ribaltamento

Nuove norme antincendio per vani Ascensori

Nuovo decreto per vani di sollevamento

Nuovi impianti e "modifiche sostanziali"

L'ascensore di soccorso

Estintori e cartelli per locale macchine

e per porte di piano

Con il decreto del Ministro dell'Interno 15 settembre 2005, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 232 del 5 ottobre 2005, è stata approvata la nuova regola tecnica per la prevenzione incendi destinata ai vani di sollevamento installati nelle nuove attività, soggette ai controlli di prevenzione incendi, e in quelle già esistenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso in caso di modifiche importanti.

Per "modifiche sostanziali" l'art.1, comma 2, individua:

- a) l'installazione di nuovi impianti di sollevamento;
- b) le modifiche costruttive degli impianti quali l'aumento delle fermate, oppure il cambiamento del tipo di azionamento;
- c) la sostituzioni delle pareti del vano di corsa, delle porte di piano, del locale del macchinario e/o delle pulegge di rinvio, se eseguita con materiali, modelli, dimensioni e/o criteri costruttivi diversi da quelli esistenti;
- d) il rifacimento dei solai dell'edificio, quando coinvolge le strutture di pertinenza dell'impianto di sollevamento;
- e) il rifacimento strutturale delle scale dell'edificio, quando coinvolge le strutture di pertinenza dell'impianto di sollevamento;
- f) l'aumento in altezza dell'edificio, se coinvolgente le struttura di pertinenza dell'impianto di sollevamento;
- g) il cambiamento della destinazione d'uso degli ambienti, interni all'edificio, in cui si esercitano atti-

ività riportate nell'allegato al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e succ. modifiche e integrazioni.

OBIETTIVI DEL DECRETO SONO:

- minimizzare le cause d'incendio;
- limitare danni alle persone ed alle cose;
- limitare danni all'edificio ed ai locali serviti;
- limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali contigui;
- consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.

La norma richiama il principio generale di utilizzare materiali del tipo non combustibile (classe 0), con l'unica eccezione per la cabina, che può essere realizzata con materiali di classe 1 nel caso di elevatori ordinari, ma categoricamente non combustibili per ascensori antincendio o di soccorso.

Gli impianti sono classificati in base alla realizzazione del vano corsa in tre tipologie :

- in vano aperto, ovvero quando non costituiscono compartimento antincendio;
- in vano protetto;
- in vano a prova di fumo.

Il punto 4 della norma disciplina le modalità di accesso ai vari locali dell'impianto che devono essere coerenti con quelle previste per il vano corsa.

Il punto 5 disciplina l'aerazione del vano corsa, dei locali del macchinario, delle pulegge di rinvio e/o degli ambienti contenenti il macchinario.

In prossimità dell'accesso agli spazi e/o al locale del macchinario deve essere disposto un estintore classe 21A89BC, idoneo per l'uso in presenza di impianti elettrici.

La nuova norma tecnica ridefinisce le peculiari caratteristiche dell'ascensore antincendio e introduce una nuova tipologia di impianto: l'"ascensore di soccorso". Il Punto 9 definisce le Norme di esercizio. L'uso degli ascensori è vietato in caso di incendio, presso ogni porta di piano di ogni ascensore deve essere affisso il cartello che riporti tale divieto.

Ogni precedente disposizione tecnica di prevenzione incendi in materia viene sostituita dall'allegato al Decreto 15 settembre 2005.

Ogni materiale o prodotto per la protezione contro l'incendio proveniente da uno degli Stati membri dell'Unione europea o dalla Turchia, oppure da uno degli Stati aderenti all'Associazione europea di libero scambio (EFTA), riconosciuto sulla base della conformità alle direttive europee, può essere impiegato nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto (vani degli impianti di sollevamento installati negli immobili) sempre che garantisca un livello di protezione equivalente a quello previsto dalla presente regola tecnica.

Il decreto 15.9.2005 si affianca al DPR 30 aprile 1999, n.162 attuativo della direttiva 95/16/CE ed alle relative norme armonizzate e stabilisce in modo univoco le caratteristiche che deve possedere un vano ascensore indipendentemente dalle attività nelle quali verrà realizzato, unificando in un solo provvedimento le varie disposizioni relative agli ascensori e montacarichi che in precedenza venivano di volta in volta emanate nell'ambito delle varie regole tecniche di prevenzione incendi.



Cartello riportante il divieto di utilizzo dell'ascensore in caso di incendio.

Il cartello deve essere applicato presso ogni porta di piano per gli ascensori che non siano "antincendio" o "di soccorso".

ASCENSORE DI SOCCORSO:

L'ascensore di soccorso è utilizzabile in caso di incendio, installato esclusivamente per trasporto delle attrezzature del servizio antincendio (V.V.F.) ed, eventualmente, per l'evacuazione di emergenza delle persone.

Deve essere largo almeno 1,10 m e profondo 2,10 con un'altezza di 2,15 m e un'apertura di accesso di almeno 1 m. I requisiti dell'ascensore di soccorso sono gli stessi degli ascensori antincendio cui si aggiungono le specifiche indicate all'articolo 8 della Regola tecnica di prevenzione incendi del D.M. 15 settembre 2005.

Distributori di carburante ad uso privato

Procedure per l'autorizzazione comunale

Circolare regionale per distributori privati

Definizioni e usi specifici

Entro il 6 marzo la richiesta al Comune

Ai Comuni l'onere delle verifiche e dei collaudi

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia S.O. al n. 24 del 13 giugno 2005 è stata pubblicata la Circolare Regionale 8 giugno 2005 n. 22 concernente gli impianti di distribuzione carburanti ad uso privato.

In base a quanto previsto dall'art. 11, comma 1 della Legge Regionale n. 24/2004, per impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato si intendono:

tutte le attrezzature fisse o mobili ubicate all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili di proprietà o in uso esclusivo, destinate al rifornimento di automezzi di proprietà o in leasing in detenzione al titolare dell'autorizzazione, con esclusione

delle attrezzature mobili destinate ai carburanti agevolati per uso agricolo. Essendo quindi tali impianti finalizzati ad uso

specifico, per tutti gli impianti ad uso privato vige il divieto assoluto di cessione di carburante a terzi, sia a titolo oneroso che gratuito.

L'AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE

Per quanto concerne specificatamente la sicurezza antincendio ricadono nelle norme di cui al punto 18 del D.M. 16/01/1982, che recita: "Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio".

Sotto il profilo fiscale i distributori privati sono soggetti a denuncia all'Ufficio Tecnico di Finanza, e di conseguenza all'ottenimento della "licenza fiscale" ed alla tenuta del registro di carico e scarico (modello C), unicamente gli impianti ad uso privato aventi capacità di stoccaggio complessiva superiore a 10 mc.

Mentre fino al settembre 2003 persistevano difficoltà nel farsi approvare dai Comandi dei Vigili del fuoco distributori in serbatoi mobili, con l'emanazione del Decreto 12/09/2003, viene approvata la regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad



uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 mc, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto.

E' quindi ora possibile realizzare distributori di gasolio per uso autotrazione sia con attrezzature fisse (cisterna interrata e colonnina di erogazione) che con serbatoi mobili.

La delibera della Giunta Regionale dell'11 febbraio 2005 n. 7/20635, concernente le procedure amministrative relative all'installazione degli impianti ed all'esercizio dell'attività di distribuzione carburanti, al punto 29.7, stabilisce che i soggetti che abbiano installato impianti di distribuzione di carburanti ad uso privato e sprovvisti della prescritta autorizzazione Comunale alla data del 2 marzo 2005 (data di entrata in vigore della deliberazione), entro 12 mesi da tale data, ovvero entro il 2 marzo 2006, devono presentare richiesta di autorizzazione degli stessi, secondo le procedure indicate dalla suddetta deliberazione.

Al punto 28 della citata Delibera della Giunta Regionale 11/02/2005 n. 7/20635 sono precisati i contenuti della domanda di autorizzazione.

Gli impianti che, entro il termine indicato, non saranno stati regolarizzati sono soggetti ad una sanzione amministrativa pari a 1.500,00 , ed il Comune dovrà ingiungere ai titolari la rimozione degli impianti stessi.

L'ITER AUTORIZZATIVO

La richiesta di autorizzazione per l'installazione di impianti di distribuzione carburanti è rilasciata dal Comune dopo che questi ha provveduto a verificare, mediante l'acquisizione di pareri di competenza, il rispetto delle prescrizioni fiscali, delle norme di sicurezza incendi, delle norme sanitarie ed ambientali previste dalle norme vigenti.

Il Comune ricevuta l'istanza, verifica che sia completa di tutti gli allegati richiesti, quindi inoltra agli Enti competenti già in indirizzo nell'istanza (ASL, ARPA,

U.T.F., eventualmente V.V.F.) copia dell'istanza completa degli allegati tecnici, affinché i suddetti Enti possano esprimere il loro parere.

Ricevuti i pareri di competenza, il Comune emette la relativa autorizzazione di cui copia va inoltrata per conoscenza all'ufficio carburanti della Regione Lombardia.

A questo punto la ditta, una volta entrata in possesso dell'autorizzazione, ed



eventualmente eseguiti i lavori di installazione nel caso di nuovo impianto, richiede il collaudo dell'impianto di distribuzione.

Il Comune ricevuta l'istanza di collaudo, convoca la relativa commissione (V.V.F., ASL, U.T.F. ARPA) ed effettua il collaudo.

Con il rilascio del verbale di collaudo la pratica si conclude, fatto salvo l'obbligo della ditta di richiedere il rilascio del Certificato di prevenzione incendi e trasmetterne copia al Comune, una volta ottenuto, e dell'obbligo di trasmettere annualmente l'elenco aggiornato dei mezzi della ditta che fanno rifornimento presso l'impianto.

La nuova normativa sugli apparecchi a pressione

Messa in servizio di attrezzature a pressione

Le verifiche di primo impianto

Le verifiche di riqualificazione periodica

È stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Attività Produttive 1 dicembre 2004, n°329 (di seguito sinteticamente chiamato D.M.), "Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo del 25 Febbraio 2000, n°93".

Le disposizioni del regolamento modificano radicalmente il campo di applicazione e la disciplina delle verifiche riguardanti le attrezzature e gli "insiemi" a pressione, che dovranno necessariamente essere tutti classificati ai sensi del D. Lgs. Del 25/02/2000 n°93 (di seguito indicato con D. Lgs), recepimento della Direttiva PED, prima dell'effettuazione delle verifiche periodiche.

E' opportuno riportare le definizioni legate agli apparecchi a pressione, così come riportate nel suddetto D. Lgs.:

- attrezzature a pressione: i recipienti, le tubazioni, gli accessori di sicurezza e gli accessori a pressione, ivi compresi gli elementi annessi a parti pressurizzate, quali flange, raccordi, manicotti, supporti, alette mobili;
- recipiente: un alloggiamento progettato e costruito per contenere fluidi pressurizzati comprendente gli elementi annessi diretti sino al punto di accoppiamento con altre attrezzature. Un recipiente può essere composto di uno o più camere;
- tubazioni: i componenti di una condotta destinati al trasporto dei fluidi allorché essi sono collegati al fine di essere inseriti in un sistema a pressione. Le tubazioni comprendono in particolare un tubo o un insieme di tubi, condotte, accessori, giunti di dilatazione, tubi flessibili o altri eventuali componenti sottoposti a pressione. Gli scambiatori di calore costituiti da tubi per il raffreddamento o il riscaldamento di aria sono parificati alle tubazioni.
- insiemi: varie attrezzature a pressione montate da un fabbricante per costituire un tutto integrato e funzionale;

- pressione: la pressione riferita alla pressione atmosferica, vale a dire pressione relativa; il vuoto e' di conseguenza indicato con un valore negativo;
- pressione massima ammissibile (PS): la pressione massima per la quale l'attrezzatura e' progettata, specificata dal fabbricante.

Sono soggetti al D.M. i seguenti apparecchi:

- attrezzature a pressione ed insiemi come sopra definiti, sottoposti ad una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar, ossia recipienti e tubazioni contenenti fluidi allo stato gassoso o allo stato liquido;
- generatori di vapore d'acqua o di acqua surriscaldata, recipienti di vapore d'acqua, recipienti di gas compressi, liquefatti o disciolti o vapori diversi dal vapore d'acqua e gli impianti con liquidi caldi sotto pressione preesistenti alla data del 29 maggio 2002 ed omologati dall'ISPESL secondo la normativa previgente alla Direttiva PED;
- recipienti semplici a pressione di cui al Decreto Legislativo 27 settembre 1991;
- recipienti per liquidi e tubazioni per liquidi, vapori e gas, preesistenti e già posti in esercizio alla data del 29 maggio 2002, non sottoposti ad alcuna omologazione nazionale.

L'art. 2 del D.M. riporta le apparecchiature non soggette.

Il D.M., per le apparecchiature soggette richiama ai seguenti obblighi:

VERIFICA DI PRIMO IMPIANTO O DI MESSA IN SERVIZIO

ovvero: il controllo del funzionamento in sicurezza delle attrezzature e degli insiemi, questi ultimi solo se installati ed assemblati dall'utilizzatore.

Sono esclusi dalla verifica di messa in servizio le seguenti attrezzature ed insiemi:

- gli estintori portatili e le bombole portatili per

- apparecchi respiratori;
- i recipienti semplici di cui al decreto legislativo n. 311/1991 aventi pressione minore o uguale a 12 bar e prodotto pressione per volume minore di 8000 bar x litro;
- gli insiemi per i quali da parte del competente organismo notificato o di un ispettorato degli utilizzatori risultano effettuate, per quanto di propria competenza, le verifiche degli accessori di sicurezza o dei dispositivi di controllo.

La verifica, effettuata su richiesta dell'azienda utilizzatrice, riguarda l'accertamento della loro corretta installazione sull'impianto e ne permette, in caso di esito positivo, la messa in servizio.

Pertanto, l'utilizzatore:

- richiede la verifica al soggetto verificatore;
- fornisce al soggetto verificatore l'elenco delle attrezzature a pressione e degli insiemi come sopra definiti;
- fornisce al soggetto verificatore le informazioni e l'assistenza necessarie per l'esecuzione delle attività di verifica e controllo;
- consente al soggetto verificatore l'esecuzione delle verifiche.

Il soggetto verificatore:

- accerta la corretta installazione delle attrezzature e degli insiemi come sopra definiti;
- accerta l'esistenza e la funzionalità dei dispositivi di sicurezza e controllo accerta inoltre che l'installazione e destinazione d'uso dei componenti sia conforme alle istruzioni operative del fabbricante;
- consegna all'azienda una attestazione dei risultati degli accertamenti effettuati, indicando, in caso di esito negativo della verifica, il divieto di messa in servizio dell'attrezzatura.

A seguito della verifica, l'utilizzatore deve inviare all'ISPESL ed all'ASL competenti per territorio la dichiarazione di messa in servizio, contenente:

- l'elenco delle singole attrezzature, con i rispettivi valori di pressione, temperatura, capacità e fluido di esercizio;
- una relazione tecnica, con lo schema dell'impianto, recante le condizioni d'installazione e di esercizio, le misure di sicurezza, protezione e controllo adottate;
- una espressa dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 20 ottobre 1998, n. 403, attestante che l'installazione è stata eseguita in conformità a quanto indicato nel manuale d'uso;
- il verbale che il soggetto verificatore consegna all'azienda al termine della verifica, ove prescritta;
- un elenco dei componenti operanti in regime di

scorrimento viscoso, o sottoposti a fatica oligociclica.

VERIFICHE DI RIQUALIFICAZIONE PERIODICA

Il D.M. individua le seguenti verifiche:

- verifiche di funzionamento:
 - constatazione della rispondenza delle condizioni di effettivo utilizzo con quanto indicato nella dichiarazione di messa in servizio, nelle istruzioni d'uso;
 - constatazione della funzionalità degli accessori di sicurezza.
- verifiche d'integrità:
 - ispezione delle varie membrature mediante esame visivo;
 - controlli spessimetrici ed eventuali altri controlli che si rendano necessari;
 - prova di pressione idraulica (può essere sostituita con una prova pneumatica).

Gli allegati A e B del D.M. individuano la periodicità delle verifiche, fatte salve periodicità inferiori indicate dal fabbricante nelle istruzioni di uso e manutenzione.

Ai fini della definizione della periodicità dei controlli, tutte le attrezzature devono essere classificate tenendo conto delle categorie definite dal D.Lgs.

Esempio: serbatoio da 5000 litri per gpl.

- tipo di attrezzatura: recipiente
- gruppo di app. del fluido: 1
- stato fisico del fluido: Gassoso


Tabella 1

- volume: 5000 litri
- pressione massima amm.: 17,6 bar

Categoria: IV

Frequenza verifiche:

- ogni 2 anni: verifica di funzionamento
- ogni 10 anni: verifica di integrità



L'articolo 11 del D.M. elenca le apparecchiature esentate dalla riqualificazione periodica.

- i recipienti contenenti fluidi del gruppo due, escluso il vapore d'acqua, che non sono soggetti a fenomeni di corrosione interna e esterna o esterna, perché la pressione PS sia minore o uguale a 12 bar e il prodotto della pressione PS per il volume V non superi 12.000 barl;

- b) i recipienti di volume non superiore a 1000 litri e con pressione PS minore o uguale a 30 bar, facenti parte di impianti frigoriferi in cui non siano inseriti recipienti di volume e pressione maggiori di quelle indicate alla lettera a);
- c) i recipienti di vapore d'acqua autoproduttori per i quali il prodotto della pressione PS in bar per il volume in litri non superi 300 e la pressione PS non superi 10 bar;
- d) i recipienti di vapore d'acqua non autoproduttori per i quali il prodotto della pressione PS in bar per il volume in litri non superi 400 e la pressione PS non superi 10 bar;
- e) i generatori di acetilene;
- f) i desurriscaldatori, gli scaricatori, i separatori di condense, i disoliatori inseriti lungo le tubazioni di vapori o di gas, i filtri, i barilotti ricevitori e distributori di vapori o di gas e gli alimentatori automatici appartenenti alla I e II categoria per i quali non si verificano le condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o);
- g) tutti i recipienti contenenti liquidi del gruppo due;
- h) e tubazioni contenenti fluidi del gruppo due e classificati nella I e II categoria;
- i) gli estintori portatili a polvere, a schiuma o a base d'acqua con cartuccia di gas la cui pressione sia minore o uguale a 18 bar.

MODALITA' OPERATIVE

Verifiche di funzionamento e riqualificazione periodica

Utilizzatore:

- richiede la verifica al soggetto verificatore;
- fornisce al soggetto verificatore l'elenco delle attrezzature a pressione e degli insiemi;
- fornisce al soggetto verificatore le informazioni e l'assistenza necessarie per l'esecuzione delle attività di verifica e controllo;
- consente al soggetto verificatore l'esecuzione delle verifiche alle date di scadenza;
- in caso di mancata esecuzione delle verifiche alla data di scadenza mette fuori servizio l'attrezzatura o l'insieme fintanto che il soggetto verificatore non abbia effettuato le verifiche e prove previste per il successivo riavvio;
- fornisce al soggetto verificatore motivata comunicazione della messa fuori esercizio dell'attrezzatura o dell'insieme;
- comunica il riavvio dell'attrezzatura o dell'insieme al soggetto verificatore e, nel caso di interventi, la rimessa in esercizio è subordinata all'assenso del soggetto verificatore.

Soggetto Verificatore:

- esegue la verifica di funzionamento, che consiste nella constatazione della rispondenza delle condi-

zioni di effettivo utilizzo con quanto indicato nella dichiarazione di messa in servizio;

- nella constatazione della funzionalità degli accessori di sicurezza.

Nel caso di verifica di riqualificazione il soggetto verificatore esegue la verifica di integrità, che consiste:

- nella ispezione delle varie membrature dall'esterno e, ove possibile, dall'interno;
- in controlli spessimetrici;
- in eventuali altri controlli a fronte di situazioni evidenti di danno;
- nella osservazione delle prescrizioni tecniche vigenti in materia per le membrature soggette a fenomeni di scorrimento viscoso;
- nella esecuzione, in caso di difficoltà nella ispezione, di una prova idraulica o pneumatica con le modalità previste nel D.M.

REQUISITI DEI RECIPIENTI PER LIQUIDI E TUBAZIONI IN ESERCIZIO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DM 329/04 E NON CERTIFICATI PED

L'utilizzatore deve denunciare all'ISPESL entro il 28 gennaio 2009 i recipienti per liquidi e le tubazioni, mai assoggettati ad omologazioni o controlli di legge, per i quali le caratteristiche tecniche rientrano tra quelle che individuano le condizioni di obbligatorietà alla riqualificazione periodica.

La denuncia all'ISPESL deve contenere:

- una descrizione sintetica del recipiente o della tubazione;
- la classificazione delle attrezzature secondo il decreto legislativo n. 93/2000;
- una valutazione sullo stato di conservazione ed efficienza delle attrezzature.

A seguito della denuncia dell'utilizzatore, il soggetto preposto alla verifica periodica effettuerà, presso l'utente, un intervento di riqualificazione periodica sulle attrezzature denunciate.

CONCLUSIONI

Purtroppo, il D.M. lascia ancora il dubbio sull'individuazione del soggetto verificatore.

Il Ministero della Attività Produttive, con il proprio D.M. lo individua, oltre che nell'ISPESL e nell'Asl/Arpa, anche negli Organismi Notificati ai sensi del D.Lgs. Il Ministero del Welfare ritiene che tale attribuzione di competenza deve essere riconosciuta con un formale strumento legislativo.

Al datore di lavoro rimane comunque il dovere di adempiere agli obblighi di Legge.

Attività del medico competente in tema di rischi derivanti da vibrazioni meccaniche

Il decreto 187/05

Le deroghe al rispetto dei valori limite

Medico competente: condizioni minime, sorveglianza sanitaria, visite mediche

Anomalie imputabili all'esposizione alle vibrazioni

Ruolo del medico competente

L'entrata in vigore degli obblighi previsti dal decreto n. 187/05 riguardante l'esposizione ai rischi da vibrazioni meccaniche, decorre dal 1° gennaio 2006; due le eccezioni:

1. in caso di attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori anteriormente al 6 luglio 2007 e che non permettono il rispetto dei valori limite di esposizione, l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione entrerà in vigore il 6 luglio 2010;
2. per il settore agricolo e forestale l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione entrerà in vigore il 6 luglio 2014.

Ai fini della definizione del livello di rischio per il quale il datore di lavoro deve attuare gli obblighi previsti, vengono fissati i valori di azione giornalieri, normalizzati per un periodo di riferimento di 8 ore, per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio ($2,5 \text{ m/s}^2$) e per le vibrazioni trasmesse al corpo intero ($0,5 \text{ m/s}^2$). La norma definisce anche i valori limite di esposizione, che non devono essere superati, per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (5 m/s^2) e le vibrazioni trasmesse al corpo intero ($1,15 \text{ m/s}^2$).

I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione sono sottoposti a sorveglianza sanitaria con periodicità decisa dal medico competente ("di norma una volta l'anno"), accompagnata da adeguata motivazione, riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza

di lavoratori.

Dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 187/05 viene infatti abrogato l'obbligo previsto dal DPR n. 303/56, voce 48 della allegata tabella delle lavorazioni, che prevede il controllo sanitario preventivo e periodico annuale per i lavoratori esposti a vibrazioni e scuotimenti (utensili ad aria compressa e ad asse flessibile). In merito agli accertamenti sanitari, l'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente. Il decreto n. 187/05 consente alcune deroghe alla sua integrale applicazione, solo per i settori della navigazione marittima e aerea. In tali ambiti

il datore di lavoro, in circostanze debitamente giustificate, può richiedere la deroga, limitatamente al rispetto dei valori limite di esposizione per il corpo intero, qualora non sia possibile rispettare tale valore nonostante le misure tecniche e organizzative messe in atto. Nel caso invece di attività lavorative in cui l'esposizione di un lavoratore alle vibrazioni meccani-



che sia abitualmente inferiore ai valori di azione, ma vari sensibilmente da un momento all'altro e possa occasionalmente superare il valore limite di esposizione, il datore di lavoro operante i settori della navigazione marittima e aerea può richiedere la deroga al rispetto dei valori limite, a condizione che il valore medio dell'esposizione calcolata su un periodo di 40 ore sia inferiore al valore limite di esposizione e si dimostri, con elementi probanti, che i rischi derivanti dal tipo di esposizione cui è sottoposto il lavoratore siano inferiori a quelli derivanti da un livello di esposizione corrispondente al valore limite. Tali deroghe, concesse per un periodo massimo di quattro anni dall'organo di vigilanza territorialmente competente, sono in ogni caso condizionate all'intensificazione della sorveglianza sanitaria.

Il decreto D.Lgs. n. 187/05 definisce inoltre le condizioni minime per sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori esposti a vibrazioni: deve essere possibile individuare un nesso di causalità tra l'esposizione in questione e una malattia identificabile o effetti nocivi per la salute, deve ritenersi probabile che la malattia o gli effetti sopraggiungano nelle particolari condizioni di lavoro del lavoratore, devono esistere tecniche sperimentate che consentano di individuare la malattia o gli effetti nocivi per la salute.

Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori, istituisce ed aggiorna una cartella sanitaria e di rischio, in cui sono riportati anche i valori

di esposizione individuali. Qualora l'attività di sorveglianza sanitaria riveli in un lavoratore l'esistenza di anomalie imputabili ad esposizione a vibrazioni, il medico competente deve informare il datore di lavoro di tutti i dati significativi emersi dalla sorveglianza sanitaria, tenendo conto del segreto professionale (il medico competente può essere punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da euro 500 a euro 3.000 qualora ometta di informare il datore di lavoro in tale situazione). Il datore di lavoro, a sua volta, deve sottoporre urgentemente a revisione la valutazione dei rischi e le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi (tenendo conto del parere del medico competente) e affidare al medico competente il compito di effettuare una visita medica straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno subito un'esposizione simile.

L'attività di sorveglianza sanitaria viene chiamata in causa anche nel processo di valutazione dei rischi, poiché nel processo valutativo devono essere identificati gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio (i lavoratori definiti "ipersuscettibili") che solo il medico competente, a conoscenza delle condizioni di salute dei lavoratori, può individuare. La valutazione dei rischi deve inoltre tenere conto delle informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica, senza dubbio di pertinenza del medico competente.

Nell'ambito dell'attività di informazione e formazione dei lavoratori sui rischi derivanti da vibrazioni meccaniche, il medico competente, inoltre, collabora con il datore di lavoro per chiarire le potenziali lesioni derivanti dalle attrezzature di lavoro utilizzate, per illustrare l'utilità e il modo di individuare e di segnalare sintomi di lesioni, per ricordare le circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria. Infine, il medico competente collabora con il datore di lavoro nella individuazione delle misure di prevenzione e protezione dei lavoratori, tra le quali la scelta della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'organizzazione di orari di lavoro appropriati, con adeguati periodi di riposo.



Rischio da esposizione a vibrazioni durante il lavoro

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21.09.2005 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 187 "Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche."

Il nuovo decreto, che ha recepito la Direttiva 2002/44/CE del 25.06.2002, introduce l'obbligo, per i datori di lavoro, di valutare l'entità del rischio specifico, di eliminare i rischi alla fonte o di ridurli al minimo nonché di attuare le appropriate misure di prevenzione, protezione e sorveglianza sanitaria nei confronti dei lavoratori. La prescrizione ripropone in sostanza l'obbligo di individuazione e valutazione del rischio e di attuazione delle misure di prevenzione e tutela, già previsto dal D.Lgs. 626/1994 per altri fattori di rischio a cui sono esposti i lavoratori (chimico e cancerogeno, biologico, amianto, movimenti ripetitivi, movimentazione manuale dei carichi, videoterminali, rumore, atmosfere esplosive, incendio, etc.). La relazione tecnica di indagine (rapporto di valutazione) deve essere documentata nell'ambito della Valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. 626/1994. L'obbligo della valutazione decorre dalla data del 1° gennaio 2006.

VIBRAZIONI TRASMESSE AL LAVORATORE

L'esposizione umana a vibrazioni meccaniche può rappresentare un fattore di rischio rilevante per i lavoratori esposti. Le vibrazioni a cui sono esposti i lavoratori si differenziano in:

Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio, indicate con acronimo inglese *HAV* (Hand-arm vibration). Si riscontra in lavorazioni in cui si impugnano utensili vibranti o materiali sottoposti a vibrazioni o impatti. Le vibrazioni oltre a comportare rischi di danni all'apparato muscolare possono indurre un insieme di disturbi neurologici e circolatori digitali nonché lesioni osteoarticolari a carico degli arti superiori, definito con termine unitario "Sindrome da Vibrazioni Mano-Braccio". L'esposizione a vibrazioni del sistema mano-braccio è generalmente causata dal contatto delle mani con l'impugnatura di utensili o strumenti portatili o dalla conduzione manuale di attrezzature


o macchinari.

Vibrazioni trasmesse al corpo intero, indicate con acronimo inglese *WBV* (Whole Body Vibration). Si riscontra in lavorazioni a bordo di mezzi di movimentazione usati in industria e agricoltura, mezzi di trasporto e in generale macchinari industriali vibranti che trasmettano vibrazioni al corpo intero. Tale esposizione può comportare rischi, per i lavoratori esposti, di lomalgie e traumi del rachide (in particolare, lomalgie e lombosciatalgie, alterazioni degenerative della colonna vertebrale, discopatie e ernie discali lombari e/o lombosacrali).


Le vibrazioni sono un fattore di rischio che deve essere analizzato con due diverse modalità a seconda che si tratti di vibrazioni applicate al sistema mano-braccio (*HAV*) o al corpo intero (*WBV*), essenzialmente in ragione dei differenti effetti prodotti a seconda del loro punto di ingresso nel corpo umano.

PARAMETRI DI VALUTAZIONE

La valutazione dell'esposizione a vibrazioni per il sistema mano-braccio prevede di accertare il valore dell'accelerazione equivalente ponderata in frequenza lungo i tre assi spaziali (x , y , z) e quindi di calcolare il modulo del vettore accelerazione con un apposito algoritmo. Il valore $A(8)$ viene poi calcolato riportando a otto ore lavorative il valore così calcolato. La valutazione per il corpo intero prevede anch'essa l'accertamento dell'accelerazione equivalente ponderata in frequenza sui tre assi ortogonali. Dopo aver applicato specifici fattori moltiplicativi differenti per i tre assi (1.4 per gli assi x e y e 1 per l'asse z) si



prende il valore dell'asse maggiormente sollecitato e lo si rapporta alle otto ore lavorative.



OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Valutazione dei rischi

Il datore di lavoro ha l'obbligo di valutare i livelli di vibrazioni meccaniche a cui i lavoratori sono esposti, tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:

- il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;
- i valori limite di esposizione e i valori d'azione;
- gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio;
- gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche e l'ambiente di lavoro o altre attrezzature;
- le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro;
- l'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche;
- il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di là delle ore lavorative, in locali di cui è responsabile;
- condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature;
- informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica.

La valutazione e l'eventuale misurazione delle vibrazioni devono essere programmate ed effettuate a intervalli idonei, sulla base di quanto emerso dalla valutazione del rischio, da personale adeguatamente qualificato. Il datore di lavoro, inoltre, è tenuto ad aggiornare la valutazione dei rischi periodicamente, e in ogni caso senza ritardo se vi sono stati significativi mutamenti ai fini della sicurezza e della salute

dei lavoratori che potrebbero averla resa superata, oppure quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne richiedano la necessità. Nel caso di un'indagine sul rischio non particolarmente approfondita, il documento di valutazione dei rischi dovrà contenere adeguata "giustificazione" che la natura e l'entità dei rischi connessi con le vibrazioni meccaniche rendono non necessaria una valutazione maggiormente dettagliata dei rischi.

Nell'effettuare la valutazione il datore di lavoro deve prestare particolare attenzione ai vari aspetti che caratterizzano l'esposizione, tenendo conto in particolare degli effetti di sovrapposizione fra diversi fattori di rischio, come ad esempio il freddo, che gioca un ruolo rilevante nel determinare l'insorgenza della patologia da vibrazioni per il sistema mano-braccio. Un altro importante elemento che il datore di lavoro deve considerare è l'adeguatezza delle attrezzature di lavoro, in relazione ai principi ergonomici e al livello di efficacia dei sistemi di attenuazione delle vibrazioni prodotte.

Misure di prevenzione e protezione

Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione. Quando sono superati i valori d'azione il datore di lavoro elabora e applica un programma di misure tecniche o organizzative, volte a ridurre al minimo l'esposizione e i rischi che ne conseguono, considerando in particolare quanto segue:

- altri metodi di lavoro che richiedono una minore esposizione a vibrazioni meccaniche;
- la scelta di attrezzature di lavoro adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici e che producono, tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni;
- la fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate dalle vibrazioni, quali sedili che attenuano efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero e maniglie o guanti che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio;
- adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul luogo di lavoro;
- la progettazione e l'organizzazione dei luoghi e dei posti di lavoro;
- l'adeguata informazione e formazione dei lavoratori sull'uso corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche;
- la limitazione della durata e dell'intensità

- dell'esposizione;
- h) l'organizzazione di orari di lavoro appropriati, con adeguati periodi di riposo;
- i) la fornitura, ai lavoratori esposti, di indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità.

Se, nonostante le misure adottate, il valore limite di esposizione è stato superato, il datore di lavoro prende misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto di tale valore, individua le cause del superamento e adatta di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento. Relativamente al sistema mano-braccio, in ogni caso devono essere assolutamente evitate esposizioni a vibrazioni di livello superiore a 20 m/s^2 , anche se di brevissima durata.

Livelli di azione giornalieri e valori limite per l'esposizione a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio ed al corpo intero.

Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio	
Livello d'azione giornaliero di esposizione A(8) = $2,5 \text{ m/s}^2$	Valore limite giornaliero di esposizione A(8) = 5 m/s^2
Vibrazioni trasmesse al corpo intero	
Livello d'azione giornaliero di esposizione A(8) = $0,5 \text{ m/s}^2$	Valore limite giornaliero di esposizione A(8) = $1,15 \text{ m/s}^2$

SORVEGLIANZA SANITARIA

I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori al valore d'azione sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 626/1994, che deve essere effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di lavoratori. I lavoratori esposti a vibrazioni sono altresì sottoposti alla sorveglianza sanitaria, quando, secondo il medico competente, l'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni è tale da rendere possibile l'individuazione di un nesso tra l'esposizione in questione e una patologia o effetti nocivi per la salute ovvero quando è probabile che la malattia o gli effetti si manifestino nelle particolari condizioni di lavoro.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI

Il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche sul luogo di lavoro ricevano informazioni e una formazione adeguata con particolare riguardo alle misure adottate per ridurre l'esposizione, ai valori limite e di azione, ai risultati della valutazione, al riconoscimento precoce del danno e alle procedure per segnalare i sintomi,

alla sorveglianza sanitaria e alle procedure di lavoro volte a rendere minima l'esposizione alle vibrazioni.

MISURAZIONI SI' - MISURAZIONI NO

La valutazione dei rischi può essere effettuata sia senza misurazioni, ricorrendo ad appropriate informazioni relative ai livelli di vibrazione reperibili da banche dati accreditate (ISPESL, CNR, Regioni) o fornite dallo stesso costruttore, sia con misurazioni, in accordo con le metodiche di misura prescritte da specifici standard ISO-EN. Nel documento "Linee guida per la valutazione del rischio da vibrazioni negli ambienti di lavoro" dell'ISPESL, tuttavia, si invita a valutare con prudenza i dati certificati dal costruttore, dichiarati in conformità con la "Direttiva Macchine" 98/37/CE, recepita in Italia dal D.P.R. 24.07.1996 n. 459. Tale norma, infatti, impone ai produttori di macchine portatili tenute o condotte a mano di dichiarare, tra le altre informazioni incluse nelle istruzioni per l'uso, "il valore medio quadratico ponderato in frequenza dell'accelerazione cui sono esposte le membra superiori quando superiori a 2.5 m/s^2 ". Se l'accelerazione non supera i 2.5 m/s^2 occorre segnalarlo". Per quanto riguarda le vibrazioni trasmesse al corpo intero i produttori hanno l'obbligo di dichiarare "il valore medio quadratico ponderato in frequenza dell'accelerazione cui è esposto il corpo (piedi o parte seduta) quando superiori a 0.5 m/s^2 . Se l'accelerazione non supera i 0.5 m/s^2 occorre segnalarlo". Ciò significa che tutti i macchinari conformi alla Direttiva Macchine, che siano in grado di produrre esposizioni a vibrazioni superiori ai livelli di azione prescritti dal decreto, devono essere corredati della certificazione dei livelli di vibrazione emessi. Generalmente le certificazioni sono effettuate per ciascun macchinario in condizioni di impiego standardizzate, conformemente a specifiche procedure di misura definite per ciascun macchinario dagli standard ISO. Essendo i dati di emissione dichiarati dal produttore in accordo con tali standard, che prevedono misure in condizioni operative non necessariamente corrispondenti a quelle di reale impiego di ciascun macchinario, è legittimo porsi l'interrogativo se, e in che misura, essi siano utilizzabili nella valutazione del rischio. In numerose situazioni operative, valutando il solo dato fornito dal costruttore senza effettuare una misura delle vibrazioni emesse dall'utensile nelle effettive condizioni di impiego, si otterrebbe una sottostima del rischio.

Nella "Guida all'utilizzo della Banca Dati Vibrazioni" elaborata dall'ISPESL si raccomanda di utilizzare i dati dichiarati dai produttori - opportunamente moltiplicati per specifici fattori di correzione indicati nel documento stesso - solo qualora le condizioni

di impiego delle attrezzature siano effettivamente rispondenti a quelle di riferimento e nel caso in cui i macchinari siano in buone condizioni di manutenzione. Se, invece, l'attrezzatura di lavoro non è usata in maniera conforme a quanto indicato dal costruttore oppure non è in buone condizioni di manutenzione, ovvero se l'attrezzatura di lavoro non è uguale a quella indicata nella banca dati o è usata in condizioni operative differenti da quelle di riferimento, i dati forniti dal costruttore e le metodiche semplificate di stima del rischio non potranno essere utilizzati.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

E' importante rilevare che l'analisi delle possibilità di riduzione del rischio rappresenta parte integrante del

processo di individuazione e valutazione del rischio prescritto dal D.Lgs. 187/2005. Tale prescrizione è di particolare rilevanza in relazione al rischio vibrazioni in quanto, sia nel caso dell'esposizione del sistema mano-braccio che nel caso dell'esposizione del corpo intero, non esistono DPI anti-vibrazioni in grado di proteggere i lavoratori adeguatamente e riportare comunque i livelli di esposizione del lavoratore al di sotto dei valori limite fissati dal decreto, come ad esempio avviene nel caso dei protettori auricolari in relazione al rischio rumore. Nel caso delle vibrazioni, nella maggior parte dei casi la riduzione del rischio alla fonte è l'unica misura da adottare al fine di riportare l'esposizione a valori inferiori ai limiti prescritti.

Esempi di sorgenti di rischio di esposizione a vibrazioni del sistema mano-braccio.



Tipologia di utensile	Principali lavorazioni
scalpellatori, scrostatori, rivettatori	edilizia - lapidei, metalmeccanica
martelli perforatori	edilizia - lavorazioni lapidei
martelli demolitori e picconatori	edilizia - estrazione lapidei
trapani a percussione	metalmeccanica
avvitatori ad impulso	metalmeccanica, autocarrozzerie
martelli sabbiatori	fonderie - metalmeccanica
cesoie e roditrici per metalli	metalmeccanica
levigatrici orbitali e roto-orbitali	metalmeccanica - lapidei - legno
seghe circolari e seghetti alternativi	metalmeccanica - lapidei - legno
smerigliatrici angolari e assiali	metalmeccanica - lapidei - legno
smerigliatrici diritte per lavori leggeri	metalmeccanica - lapidei - legno
motoseghe	lavorazioni agricolo-forestali
decespugliatori	lavorazioni agricolo-forestali
tagliaerba	manutenzione aree verdi
motocoltivatori	lavorazioni agricolo-forestali
chiodatrici	pallets, legno
compattatori vibro-cemento	produzione vibrati in cemento
iniettori elettrici e pneumatici	produzione vibrati in cemento
limatrici rotative ad asse flessibile	metalmeccanica, lavorazioni artistiche
manubri di motociclette	trasporti, etc.
cubettatrici	lavorazioni lapidei (porfido)
ribattitrici	calzaturifici
trapani da dentista	odontoiatria

Macchinario	Principali settori di impiego
macchine operatrici, etc.	edilizia, lapidei, agricoltura, cantieristica
perforatori	lapidei, cantieristica
trattori, macchine agricole	agricoltura
carrelli elevatori	cantieristica, movimentazione industriale
trattori a ralla	cantieristica, movimentazione industriale
autocarri, autobus	trasporti, servizi spedizioni etc.
motoscafi, gommoni, imbarcazioni	trasporti, marittimo
trasporti su rotaia	trasporti, movimentazione industriale
elicotteri	Protezione civile, Pubblica sicurezza, etc.
motociclette, ciclomotori	Pubblica sicurezza, servizi postali, etc.
autogru, gru	cantieristica, movim. industr.
piattaforme vibranti	vibrati in cemento, varie industriali
autoambulanze	sanità

Esempi di sorgenti di rischio di esposizione a vibrazioni del corpo intero.



Premio Nazionale per la responsabilità sociale città di Rovigo

La Sintex si è classificata seconda nella categoria Piccole-micro Imprese del "Premio Nazionale per la Responsabilità Sociale delle Imprese", iniziativa organizzata dal comune di Rovigo con il Patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il concorso è un progetto volto a favorire una moderna cultura d'impresa ove la responsabilità sociale venga considerata un fattore di competitività e di efficienza per le imprese, le istituzioni pubbliche, il territorio ed il sistema paese. Sono state premiate le organizzazioni che s'impegnano a sviluppare, volontariamente, iniziative di CSR in linea con quanto proposto dalla Commissio-

ne Europea e recepito dal Ministero del Lavoro. I membri della giuria, con il presidente Ministro On. Maroni, sono stati scelti tra personalità di spicco del mondo imprenditoriale e sociale italiano: Danilo Broggi, Presidente Confapi, Sergio Billè, Presidente Confcommercio, Ivan Malavasi, Presidente CNA, Maurizio Castro, Direttore Generale Inail, Ermete Realacci, Presidente Onorario Legambiente, Leonardo Domenici, Presidente Anci, Paolo Landi, Segretario Generale Adiconsum, Giovanni Moro, Presidente Fondazione per la Cittadinanzattiva.



SinerMed+ Medicina del lavoro e Sinergie per la sicurezza
Un servizio completo nella gestione della sorveglianza sanitaria

SINERMED SRL - via Industria, 18 - 25030 - Torbole Casaglia (BS) - tel. 030.2065000 - fax 030.2065001 - e.mail: info@sinermed.it

Scelte etiche in azienda, una prospettiva che merita formazione

Il convegno "Etica, formazione e organizzazione del lavoro" organizzato dall'Università Cattolica

Nel panorama italiano, così come in quello internazionale, si va sempre più affermando la consapevolezza che l'attività imprenditoriale non può essere finalizzata solo al perseguimento di obiettivi di natura esclusivamente reddituale, ma deve anche assolvere coscientemente una funzione sociale che le deriva dal fatto



di essere inserita in un contesto socio-ambientale con cui instaura e alimenta relazioni articolate e complesse, oltre che tenere conto delle attese e dei valori in esso presenti. Recentemente è stata teorizzata anche la sinergia

tra economia ed etica, grazie all'economista indiano Amartya Sen, premio Nobel per l'economia nel 1998, il quale sostiene che "al valore della ricchezza, che rimane sempre un elemento base del mercato, debba essere raggiunta anche la felicità che è un concetto diverso dal benessere. Una persona è più ricca di un'altra quando è più felice ed ha ottenuto una migliore qualità della vita". In sostanza il mercato funziona veramente quando non solo produce ricchezza, ma soddisfa anche attese e valori etici. In questo quadro si inserisce il concetto di "responsabilità sociale d'impresa" che significa essenzialmente contribuire volontariamente al progresso della società e alla tutela dell'ambiente, integrando istanze sociali ed ambientali nelle operazioni aziendali e nei rapporti con tutti i collaboratori interni ed esterni all'azienda. Il valore di un'azienda, in termini puramente economici, significa non solo produrre reddito, ma garantire ritorni maggiori del costo del capitale impiegato. L'abilità sta quindi nel coniugare il valore aziendale con i valori etici. Le sfide che oggi ci troviamo ad affrontare avvengono in un contesto globale e si giocano su parametri di efficienza e redditività, sul campo dell'innovazione e della razionalizzazione. Per questa ragione la responsabilità sociale è destinata

a diventare sempre più una priorità e non solo una questione di immagine.

Su queste tematiche la Cattedra di Pedagogia Sociale dell'Università Cattolica di Brescia ha promosso in data 28 ottobre 2005 un seminario di studio e di confronto tra formatori e referenti di imprese e di associazioni di categoria così da favorire un'ampia riflessione su questa tematica ancora poco nota nel nostro Paese.

Il seminario, intitolato: ETICA, FORMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO introdotto dal prof. Lenoci, Preside della Facoltà di Scienze della Formazione, è stato sviluppato a partire da una riflessione teorica che ha attinto gli spunti della dottrina sociale della Chiesa, con una relazione di don Ruggero Zani, responsabile del segretariato di pastorale sociale della nostra Diocesi, della pedagogia – attraverso la relazione del prof. Luigi Pati docente presso la nostra Università Cattolica- , dell'economia aziendale, tramite l'analisi dei contributi formativi alle pratiche di responsabilità sociale proposti dal prof. Marco Grumo, docente presso la sede di Milano. Le tre relazioni hanno messo in luce la necessità di un'interazione concreta fra orizzonte formativo e contesti organizzativi in azienda, se si vuole incidere positivamente sul ruolo etico di un'impresa e non agire semplicemente a livello di immagine o di documenti quali il bilancio sociale o la carta dei valori. Tale riflessione ha aperto la strada al confronto fra alcune "buone pratiche" colte nell'universo imprenditoriale bresciano a cui hanno dato voce, introdotti e coordinati dalla prof.ssa Maria Paola Mostarda, i rappresentanti delle ACLI, dell'AIB, di APINDUSTRIA, di FARCO Group e dell'UCID illustrando esperienze concrete di learning organisation, di azienda che apprende, chiamando in causa i criteri quotidiani di politica aziendale e il rispetto delle priorità della persona che lavora. Non è



mancata la presentazione di alcuni strumenti operativi di approfondimento bibliografico sulla tematica del rapporto fra etica e lavoro offerti da una Newsletter intitolata "Inform@zione" curata da laureate della sede bresciana.

Il Seminario , che è stato seguito da numerosi studenti universitari, ma anche da esponenti delle realtà imprenditoriali bresciane, ha costituito una ulteriore occasione di dialogo e di confronto fra mondo della ricerca e contesti produttivi locali su una tematica – quella della responsabilità sociale – che lungi dall'esaurirsi in dichiarazioni di principio chiama in causa una coraggiosa capacità di rivedere e reimpostare le scelte organizzative e gli investimenti formativi delle nostre imprese. Un confronto che merita di essere approfondito e per il quale la sede bresciana dell'Università Cattolica volentieri si propone come tramite di confronto ed incontro per le diverse realtà che si sentono interpellate dall'orizzonte etico del fare impresa.

Testo Unico dell'Ambiente: primo via libera del governo

Approvazione preliminare dello schema di decreto sul Testo Unico in materia ambientale I 5 ambiti principali, conferme e novità

Il Consiglio dei Ministri del 18 novembre scorso ha approvato in via preliminare uno schema di decreto legislativo che dà attuazione ad un'ampia delega conferita al Governo dalla legge N. 308 del 15 dicembre 2004 per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale.

Il provvedimento, un corpus normativo costituito da più di 700 pagine (fra testo e allegati), semplifica, razionalizza, coordina e rende più chiara la legislazione ambientale negli aspetti più significativi dei vari settori chiave.

Questa "magna charta" dell'ambiente è stata approvata in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, e si articola in 5 capitoli fondamentali:

- I** procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC);
- II** difesa del suolo, lotta alla desertificazione, tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche;
- III** gestione dei rifiuti e bonifiche;
- IV** tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera;
- V** danno ambientale.

Quattro i profili strategici adottati per la redazione del Testo Unico:

- recepimento delle direttive comunitarie ancora non entrate nella legislazione italiana nei settori oggetto della delega, in totale si tratta di otto direttive;
- accorpamento delle disposizioni concernenti settori omogenei di disciplina, in modo da ridurre le ripetizioni;
- integrazione nei vari disposti normativi della pluralità di previsioni precedentemente disseminate in testi eterogenei, così riducendo la stratificazione normativa generatasi per effetto delle innumerevoli norme che si sono nel tempo sovrapposte e predisponendo una serie di articolati aggiornati e coordinati;
- abrogazione espressa delle disposizioni non più in vigore. A questo riguardo, benché sia noto come la semplificazione normativa non dipenda unicamente dalla quantità delle disposizioni

formalmente in vigore, il risultato dell'opera di riordino ha condotto all'abrogazione di (cinque leggi, dieci disposizioni di legge, due decreti legislativi quattro D.P.R., tre D.P.C.M. ed otto decreti ministeriali, cui sono da aggiungere le disposizioni già abrogate e di cui viene confermata l'abrogazione da parte dei decreti delegati).

Passiamo ora in rassegna i contenuti fondamentali dei cinque capitoli in cui è suddiviso il Testo Unico.

I VAS – VIA – IPPC

Il capitolo ordina e coordina la disciplina di tutte le autorizzazioni ambientali, ad eccezione di quelle previste per le grandi opere e dà attuazione a 3 direttive comunitarie.

In particolare è prevista:

- una disciplina generale delle valutazioni ambientali che è affidata alla Commissione tecnico-consultiva articolata in tre settori operativi con l'introduzione di meccanismi di integrazione e coordinamento fra le diverse procedure in modo da predisporre una disciplina idonea ad evitare duplicazioni di giudizi e sovrapposizioni di procedimenti, e garantendo invece l'effettività delle verifiche;
- una disciplina della Vas che ne delinea l'ambito di applicazione concernente piani e programmi;
- scansione puntuale dei procedimenti per garantire il completamento delle procedure in tempi certi.

II DIFESA DEL SUOLO, TUTELA E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

È stato applicato un approccio integrato che unifica le norme riguardanti la difesa del suolo, la tutela delle acque e la gestione delle risorse idriche, in particolare si è avviato:

- il superamento delle diverse Autorità di bacino mediante la loro aggregazione nelle Autorità di bacino distrettuale e l'individuazione del Piano di bacino distrettuale quale strumento di riferimento al fine di realizzare il superamento della sovrapposizione tra i diversi piani settoriali.
- l'integrale recepimento della Direttiva 2000/60/CE in materia di acque;
- l'aggiornamento e revisione della disciplina degli scarichi;
- la definizione dell'Autorità d'Ambito e la

ridefinizione e razionalizzazione dei contenuti del Piano d'Ambito, principale strumento di pianificazione per la gestione delle risorse idriche;

- la riconferma del principio di pubblicità delle acque;
- la razionalizzazione della disciplina delle forme di affidamento del servizio;
- l'istituzione di una «Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti», organismo con il compito di assicurare l'osservanza dei principi e delle disposizioni in materia di risorse idriche e rifiuti. L'Autorità viene articolata in due sezioni, l'una preposta alla vigilanza sul settore idrico, l'altra alla vigilanza su quello dei rifiuti che dovrà sostituirsi al Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse idriche ed all'Osservatorio nazionale sui rifiuti.

III DISCIPLINA DEI RIFIUTI E DELLA BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI

Vengono riordinate e coordinate le disposizioni che riguardano questi settori e si è cercato di sviluppare la cultura che considera l'ambiente come un'opportunità prevedendo anche agevolazioni burocratiche per le imprese virtuose.

In particolare:

- la ridefinizione delle priorità nella gestione dei rifiuti in conformità a quelle stabilite dalla normativa comunitaria;
- la razionalizzazione della normativa in materia di autorizzazioni;
- la conferma dell'organizzazione per Ambiti territoriali ottimali; l'istituzione della gestione associata delle funzioni degli enti locali ricadenti nel medesimo Ambito territoriale ottimale mediante istituzione di un'Autorità d'ambito dotata di personalità giuridica; la previsione dell'affidamento della gestione tramite procedure ad evidenza pubblica;
- la revisione della disciplina dei consorzi mediante l'introduzione di istituti volti ad assicurare la massima concorrenzialità nella gestione del sistema e con la previsione della possibilità di costituire ulteriori consorzi di filiera, oltre a quelli già esistenti;
- la rivisitazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani mediante una più razionale definizione dell'istituto;
- per le bonifiche sono confermati i parametri attualmente in vigore per la definizione di sito inquinato e, per la successiva bonifica, viene avviata l'analisi del rischio.

IV TUTELA DELL'ARIA E RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Vengono raccolte e coordinate tutte le numerose norme in materia di prevenzione dell'inquinamento

atmosferico e si recepisce integralmente la direttiva sui grandi impianti di combustione.

In particolare:

- la revisione e semplificazione della disciplina autorizzatoria, con l'introduzione di una durata fissa per le autorizzazioni, pari a 15 anni, al fine di garantirne una maggiore stabilità nel tempo e la semplificazione dei procedimenti amministrativi; nel medesimo tempo, si è provveduto ad una definizione puntuale, per gli impianti termici civili, del quadro degli adempimenti a carico delle Amministrazioni, del responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti, dell'installatore e degli altri soggetti interessati.

V DANNO AMBIENTALE

Si tratta di un testo normativo interamente nuovo dedicato alla responsabilità ambientale, alla prevenzione e al risarcimento del danno che recepisce la recente direttiva 2004/35/Ce introducendo il principio di 'chi inquina paga'. L'istituto del danno ambientale assume un ruolo centrale nella normativa in materia di ambiente e trova così una regolamentazione compiuta. Tra i punti chiave di questo capitolo un meccanismo più incisivo per il risarcimento del danno: un'ordinanza ingiunzione del ministero che permette di entrare in possesso delle somme dovute immediatamente.

In particolare si prevede:

- l'introduzione di un meccanismo di richiesta di intervento statale da parte di soggetti (ivi comprese le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente) a diverso titolo interessati all'adozione delle misure di prevenzione, di ripristino o di riparazione;
- definizione di una disciplina analitica del risarcimento del danno ambientale, che costituisce l'elemento più caratterizzante dell'articolato, mediante la definizione di un modello che, in via alternativa alla costituzione di parte civile nel processo penale da parte del Ministro dell'Ambiente, prevede, a seguito di specifica istruttoria, l'emanazione di un'ordinanza-ingiunzione per il risarcimento del danno;
- applicazione ai crediti vantati dallo Stato in materia di risarcimento del danno ambientale della disciplina della riscossione mediante ruoli e, soprattutto, previsione di un fondo di rotazione in cui confluiscono le somme riscosse al fine di finanziare interventi di messa in sicurezza, disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale.

Il provvedimento, approvato come detto il 18 novembre in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, ha ora iniziato l'esame della Commissione Ambientale della Camera e della Conferenza Unificata Stato-Regioni per l'espressione dei relativi pareri di competenza. Buona fortuna!

Lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento

La regolamentazione delle acque meteoriche di dilavamento
Problema idraulico e apporto inquinante
Le attività potenzialmente inquinanti per Lombardia ed Emilia
Autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni
Le tabelle dei limiti

Per acque meteoriche si intendono quelle acque derivanti da eventi piovosi.

In normativa, ed in particolare nell'art.2 del D.Lgs 152/99, (anche se modificato con il D.Lgs 258/00), non esiste una precisa definizione delle acque meteoriche di dilavamento, ma queste sono identificate per esclusione mettendole a confronto con le acque reflue industriali, domestiche od urbane dalle quali appunto vengono distinte.

Inoltre è bene chiarire che lo smaltimento delle acque piovane è presumibilmente da considerarsi uno scarico. Ciò si deduce dalla definizione di scarico del D.Lgs 152/99: *qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.*

La regolamentazione delle acque meteoriche di dilavamento ha un senso in quanto motivata o da rischio idraulico o da rischio ambientale o entrambi.

In generale esiste un problema di carattere idraulico quando le reti fognarie deputate a raccogliere le acque nere sono di tipo misto, cioè adattate per ricevere anche le acque bianche (le acque meteoriche). Causa la inadeguatezza delle reti comunali e la particolare intensità delle piogge in questi anni si sono verificati episodi di allagamento nelle aree urbane, nonostante lungo i tracciati siano installati appositi tracimatori (by-pass). Inoltre le acque meteoriche dilavando superfici impermeabili raccolgono e trasportano carichi inquinanti elevati che possono comportare rischi ambientali rilevanti.

Per questo motivo le Amministrazioni Comunali più evolute hanno introdotto nelle loro regolamentazione locale l'obbligo di realizzare reti separate nel caso si realizzino nuove lottizzazioni e nel caso di destinazione in un recapito naturale, se presente, per le sole acque meteoriche.

Alla luce di questi problemi si comprende la necessità di fornire una nuova definizione di fognature separate, (fornita dall'art.2 lettera aa-bis del D.Lgs 258/00):"

la rete fognaria costituita da due condotte, una che canalizza le sole acque meteoriche di dilavamento e può essere dotata di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, l'altra che canalizza le altre acque reflue unitamente alle eventuali acque di prima pioggia".

C'è una preoccupazione in più, quella di considerare l'apporto di inquinanti da parte delle acque di prima pioggia convogliate in una rete separata. Per acque di prima pioggia si considerano i primi 5 mm di acqua uniformemente distribuita su tutta la superficie sciolante, dovuta ai primi 15 minuti di pioggia.

Per questo motivo si prevede una disciplina anche per le reti separate, disciplina emanata dalle regioni e che definisce :

- a) le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate;
- b) i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale autorizzazione.

La Regione Lombardia e la Regione Emilia Romagna Entrambe le Amministrazioni Regionali individuano fra le attività che più possono costituire un fattore di inquinamento delle superfici esterne e quindi delle acque meteoriche che vi scorrono sopra le seguenti:

- Industria petrolifera
- Industrie chimiche
- Trattamento e rivestimento dei metalli
- Concia e tinture delle pelli e del cuoio
- Produzione della pasta carta, della carta e del cartone
- Produzione di pneumatici
- Stazione di distribuzione di carburante
- Autofficine

- Carrozzerie
- Autolavaggi
- Depositi di mezzi di trasporto pubblico
- Depositi di rifiuti, centri di cernita e/o trasformazione degli stessi
- Depositi di rottami
- Depositi di veicoli destinati alla demolizione
- Depositi all'ingrosso di sostanze liquide e/o solide.

Sia nel caso della Lombardia che nel caso dell'Emilia Romagna si impone che vengono attuati alle acque di prima pioggia e di lavaggio (separatamente o congiuntamente alle restanti acque reflue) tutti i trattamenti necessari ad assicurare il rispetto dei limiti imposti. Tali limiti variano in funzione del ricettore a cui vengono recapitate le acque:

- a) nella rete fognaria (scelta da preferire) vigono i limiti imposti dal gestore del servizio idrico e dall'Autorità di bacino;
- b) in corso d'acqua superficiale vige la tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs 152/99;
- c) sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo nelle zone non servite da rete fognaria e non ubicate vicino ad un corpo idrico e ove vi sia l'impossibilità tecnica o economica di utilizzare tali recapiti, valgono i limiti in tabella 4 del D.Lgs 152/99.

Inoltre ugualmente è richiesta per lo scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio una domanda di autorizzazione.

Le autorità competenti al rilascio di tale autorizzazione allo scarico sono:

- il Comune, nel caso di recapito nella rete fognaria;
- la Provincia, nel caso di recapito in corpo idrico superficiale o sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo.

Si ricorda infine che lo scarico nel sottosuolo è sempre vietato.

Tabella 3. Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura.

Numero parametro	SOSTANZE	unità di misura	Scarico in acque superficiali	Scarico in pubblica fognatura (*)
1	pH		5,5-9,5	5,5-9,5
2	Temperatura	°C	(1)	(1)
3	colore		non percettibile con diluizione 1:20	non percettibile con diluizione 1:40
4	odore		non deve essere causa di molestie	non deve essere causa di molestie
5	materiali grossolani		assenti	assenti
6	Solidi sospesi totali (2)	mg/L	≤ 80	≤ 200
7	BOD5 (come O ₂) (2)	mg/L	≤ 40	≤ 250
8	COD (come O ₂) (2)	mg/L	≤ 160	≤ 500
9	Alluminio	mg/L	≤ 1	≤ 2,0
10	Arsenico	mg/L	≤ 0,5	≤ 0,5
11	Bario	mg/L	≤ 20	-
12	Boro	mg/L	≤ 2	≤ 4
13	Cadmio	mg/L	≤ 0,02	≤ 0,02
14	Cromo totale	mg/L	≤ 2	≤ 4
15	Cromo VI	mg/L	≤ 0,2	≤ 0,20
16	Ferro	mg/L	≤ 2	≤ 4
17	Manganese	mg/L	≤ 2	≤ 4
18	Mercurio	mg/L	≤ 0,005	≤ 0,005
19	Nichel	mg/L	≤ 2	≤ 4
20	Piombo	mg/L	≤ 0,2	≤ 0,3
21	Rame	mg/L	≤ 0,1	≤ 0,4
22	Selenio	mg/L	≤ 0,03	≤ 0,03
23	Stagno	mg/L	≤ 10	
24	Zinco	mg/L	≤ 0,5	≤ 1,0
25	Cianuri totali (come CN)	mg/L	≤ 0,5	≤ 1,0
26	Cloro attivo libero	mg/L	≤ 0,2	≤ 0,3
27	Solfuri (come S)	mg/L	≤ 1	≤ 2
28	Solfiti (come SO ₂)	mg/L	≤ 1	≤ 2
29	Solfati (come SO ₄) (3)	mg/L	≤ 1000	≤ 1000
30	Cloruri (3)	mg/L	≤ 1200	≤ 1200
31	Fluoruri	mg/L	≤ 6	≤ 12
32	Fosforo totale (come P) (2)	mg/L	≤ 10	≤ 10
33	Azoto ammoniacale (come NH ₄) (2)	mg /L	≤ 15	≤ 30
34	Azoto nitroso (come N) (2)	mg/L	≤ 0,6	≤ 0,6
35	Azoto nitrico (come N) (2)	mg /L	≤ 20	≤ 30
36	Grassi e olii animali/vegetali	mg/L	≤ 20	≤ 40
37	Idrocarburi totali	mg/L	≤ 5	≤ 10
38	Fenoli	mg/L	≤ 0,5	≤ 1
39	Aldeidi	mg/L	≤ 1	≤ 2
40	Solventi organici aromatici	mg/L	≤ 0,2	≤ 0,4
41	Solventi organici azotati (4)	mg/L	≤ 0,1	≤ 0,2
42	Tensioattivi totali	mg/L	≤ 2	≤ 4
43	Pesticidi fosforati	mg/L	≤ 0,10	≤ 0,10
44	Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (5)	mg/L	≤ 0,05	≤ 0,05
	tra cui:			
45	- aldrin	mg/L	≤ 0,01	≤ 0,01
46	- dieldrin	mg/L	≤ 0,01	≤ 0,01
47	- endrin	mg/L	≤ 0,002	≤ 0,002
48	- isodrin	mg/L	≤ 0,002	≤ 0,002
49	Solventi clorurati (5)	mg/L	≤ 1	≤ 2
50	Escherichia coli (6)	U F C / 100mL	Nota	
51	Saggio di tossicità acuta (7)		Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale	il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale

Tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs 152/99

Altri riferimenti normativi:

- "Proposta di Regolamento Regionale sulla Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle acque esterne" (n° 20396 del 7/2/2005)
- "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (attuazione dell'art 39 del D.Lgs 152/99)" (deliberazione n° 286 del 14/2/2005)

Andamento infortunistico

I dati definitivi 2004

Confermato il trend positivo

La posizione dell'ANMIL

In controtendenza i dati per lavoratori extracomunitari ed interinali

I dati definitivi pubblicati dall'Inail nel 2005 relativi all'andamento infortunistico del 2004 permettono di fare il punto della situazione a 10 anni dall'entrata in vigore della seiduesei.


Dalle tabelle riguardanti gli infortuni in genere ed i casi mortali, risulta evidente una diminuzione sensibile che prosegue, nel 2004, il trend positivo fatto registrare negli ultimi anni. I primi dati del 2005 continuano inoltre a dare segnali positivi confermando la tendenza al ribasso.

L'Inail sottolinea che non sembra emergere per le microimprese un rischio infortunistico molto più consistente rispetto alle aziende di maggiori dimensioni anche se ne segnala una maggiore gravità media (su 100 denunce 4,9 hanno avuto conseguenze di menomazione permanente rispetto alle 3,5 del complesso delle imprese dell'Industria e Servizi e 0,25 un esito mortale rispetto a 0,16) e ciò appare ancora più rilevante per gli artigiani. Difficile dire - afferma l'Inail - fino a che punto tutto ciò sia reale o rappresenti la conseguenza di fenomeni di sottodenuncia per traumi

di non particolare gravità che vanno a sovrastimare i valori registrati o della mancanza di informazione su quell'entità di lavoro irregolare presente in misura rilevante nel nostro Paese e che riguarda, di certo in misura significativa, le piccole imprese.




INFORTUNI IN COMPLESSO



	2001	2002	2003	2004
Industria e Servizi	920.649	894.665	880.909	869.578
Agricoltura	80.532	73.515	71.284	69.035
TUTTE LE ATTIVITA'	1.001.181	968.180	952.193	938.613
Var. % su anno prec.	+0,9	-3,3	-1,7	-1,4
Var. % su anno 2001	-	-3,3	-4,9	-6,2

CASI MORTALI



	2001	2002	2003	2004
TUTTE LE ATTIVITA'	1.531	1.461	1.418	1.400
Var. % su anno prec.	+10,2	-4,6	-2,9	-1,3
Var. % su anno 2001	-	-4,6	-7,4	-8,6

Diminuiscono quindi nel 2004 gli infortuni sul lavoro, sia quelli denunciati che quelli che provocano decessi. Più cauta si è dimostrata l'Anmil (Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro). "Non comprendo il senso dell'ottimismo che si vuole diffondere sui dati - afferma il Presidente dell'Anmil Pietro Mercandelli - ed è legittimo dubitare che si tratti di un atteggiamento strumentale rispetto al conseguimento di obiettivi di altro genere. Un incauto ottimismo potrebbe costare molte vite umane in futuro."



In controtendenza rispetto al dato generale è invece il dato riguardante i lavoratori extracomunitari.

Nell'anno di riferimento le denunce giunte all'Inail per infortuni occorsi ad extracomunitari sono oltre 115mila, con un **incremento del 6,7%** rispetto all'anno precedente e del 25% rispetto al 2002. L'Inail ritiene che l'aumento sia in buona parte giustificato dall'aumento della forza lavoro, gli occupati extracomunitari sono stati il 5% in più dell'anno precedente.

Il tasso di incidenza per gli immigrati è comunque di 65 infortuni denunciati su 1000 assicurati, contro una media di poco superiore a 40 per il complesso degli occupati. Gli uomini hanno inoltre una incidenza tripla rispetto alle donne in quanto sono impiegati in attività particolarmente rischiose come la metallurgia e le costruzioni, settori in cui si concentra circa un terzo degli infortuni mortali occorsi a extracomunitari. I lavoratori extracomunitari infortunati sono giovani; per entrambi i sessi la quota di infortunati con meno di 35 anni supera il 50% del totale, contro una media nazionale del 40% circa.

"Tutti elementi - afferma l'Inail - che sembrano confermare come la pericolosità delle attività svolte, la scarsa esperienza e l'inadeguata formazione e preparazione professionale rappresentino ancora oggi i tratti caratteristici del lavoro immigrato in Italia."

I LAVORATORI EXTRACOMUNITARI



Altro dato significativo, ed in controtendenza, è quello sui lavoratori interinali. L'andamento infortunistico tra i lavoratori con questa tipologia di contratto vede in significativo incremento rispetto agli anni precedenti ed un trend decisamente negativo. I dati INAIL dicono che siamo passati da una quantità di infortuni totale 10262 nel 2002 a 12919 nel 2004.

INTERINALI


Infortuni sul lavoro avvenuti nel periodo 2002 - 2004 e denunciati all'INAIL

forma contrattuale ora sostituita dalla "somministrazione di lavoro" (L. 30/2003)

ANNO	TOTALE INFORTUNI			MORTALI		
	2002	2003	2004	2002	2003	2004
ITALIA	10.262	12.956	12.919	10	10	16

Dall'analisi dei dati riportati si evidenzia come i lavoratori immigrati ed i lavoratori interinali siano soggetti ad un maggiore rischio infortunistico rispetto agli altri lavoratori. Molti infortuni, infatti, sono attribuibili alla mancanza di esperienza, di preparazione tecnica, di formazione nel campo della sicurezza e, per i lavoratori stranieri, alla difficoltà linguistica nella comprensione delle informazioni e della segnaletica. Vista la rilevanza del fenomeno è necessaria un'azione congiunta delle istituzioni per quanto attiene l'emanazione di adeguate normative, del Medico del Lavoro Competente nonché delle altre figure della prevenzione, per attuare un adeguato programma di informazione-formazione sui temi della sicurezza e sui rischi specifici per le mansioni cui vengono adibiti i lavoratori.






QUANDO LE IMPRESE INVESTONO IN RISORSE UMANE,
COMUNITÀ E AMBIENTE, CI GUADAGNANO TUTTI,
ANCHE LE IMPRESE.

Ogni azienda cresce solo se la società cresce.

www.welfare.gov.it/csr


MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI


CSR-SC



PROTEZIONI ANTINFORTUNISTICHE PER MACCHINE OPERATRICI

- **STRUTTURE PER MACCHINE NUOVE SPECIALI**
 - **ADEGUAMENTO A NORMATIVA 626 MACCHINE IN USO**
 - **CABINE INSONORIZZANTI**
- **PROTEZIONI STANDARD PER MACCHINE UTENSILI**

Giovane azienda del bresciano nata nel 1996 sulla spinta della direttiva macchine; si è affermata in questo settore specializzandosi nella costruzione di protezioni antinfortunistiche realizzate con telai in profili di alluminio di propria progettazione.

A.S. Protezioni - Stabilimento: Via Del Lavoro, 17/1
25069 - Villa Carcina (Bs)
tel. 030 8900885 - fax 030 8907352
www.asprotezioni.it
e-mail: info@asprotezioni.it

Cambiare per competere con successo

Anche il "Venditore Ideale", come l'Uomo di Diogene, è da cercare con la lanterna e probabilmente non esiste. Esistono tuttavia alcune caratteristiche facilmente individuabili in quelli che sono definiti "Venditori di successo". Mi riferisco ad alcune strategie di pensiero e ad alcuni comportamenti che normalmente producono risultati superiori alla media e che solo alcuni si sforzano di acquisire e di mettere in pratica fino a farli propri in forma stabile e continuativa.

Infatti proprio questo è il punto (e la difficoltà maggiore): una volta individuato e sperimentato un nuovo comportamento efficace è necessario perseverare nel praticarlo e allenarsi, allenarsi e poi ancora allenarsi per perfezionarlo, fino a farlo diventare parte del proprio naturale modo di essere. Ecco perché la prima e fondamentale caratteristica di un Venditore di successo è il **desiderio e la capacità di cambiare**.

Per gli esseri umani il cambiamento è in genere fonte di sofferenza. Innanzitutto perché significa vedere la differenza tra ciò che si fa e ciò che si potrebbe fare di meglio e già questo implica un certo impegno di autovalutazione; in secondo luogo perché non è facile abbandonare vecchi e rassicuranti comportamenti (che tutto sommato qualche apprezzabile risultato l'hanno sempre dato) per adottarne di nuovi che si suppone possano essere più efficaci, ma che all'inizio non risultano affatto naturali. Non è neppure facile continuare ad esercitarsi quando, almeno le prime volte, i fallimenti sono inevitabilmente più numerosi dei successi. Eppure questa è la strada per cambiare e non ne esiste un'altra. Accettare questa logica significa dire sì al cambiamento ed essere abbastanza saggi da viverlo come un'opportunità anziché come un disturbo.

La caratteristica che deriva da questo atteggiamento fondamentalmente aperto al nuovo è **una sana e incontenibile curiosità**. Il Venditore di successo non ne sa mai abbastanza, non ha mai imparato abbastanza,

non ha mai approfondito abbastanza. Non è saccente, ma avido di notizie e raramente lo si potrà sentir dire "lo so già". Per lui esiste sempre qualcosa che si può scoprire e qualcosa di già scoperto che si può meglio conoscere. Consapevole che la **capacità di apprendere** è l'unico vantaggio competitivo realmente sostenibile, non perde nessuna occasione per migliorarsi e per essere, almeno di un centimetro, sempre avanti agli altri.

Accade poi in realtà che egli raramente si percepisca davanti agli altri, ma piuttosto sempre un po' indietro, **sempre in competizione con qualcuno o con qualcosa**.

Mc Cormack chiama questa la "sindrome del campione". Il vero campione non è mai arrivato, non ha mai definitivamente vinto, immagina sempre che ci sia ancora qualcuno da superare o qualche meta da raggiungere.

E' **creativo**, cioè libero da pregiudizi o preconcetti. Ama pensare ciò che non è ancora stato pensato, uscendo dagli schemi consueti e aprendosi all'esame di possibilità che altri, vittime dell'abitudine e della routine, ritengono assurde o impraticabili.

Per il creativo raramente un problema è talmente urgente da non mettere in moto un processo decisorio e quasi mai esiste un solo approccio o una sola possibilità per la soluzione; in genere ritiene che le varianti d'azione siano molteplici e ama farsene una visione panoramica non scartando nulla a priori.

In quanto curioso e creativo, **conosce e pratica l'arte difficile del domandare e dell'ascoltare**. Arte difficile (e poco praticata) perché domandare e ascoltare significa sapersi concentrare non su se stessi, ma sull'altro, sul cliente e su ciò che lui ritiene importante per se stesso.

Il mondo è pieno di venditori "insegnanti": personaggi totalmente concentrati su se stessi e sul loro sapere, che "sanno già" quello che vuole il cliente e dunque non glielo chiedono, ma anzi glielo spiegano; persone

che, anche quando per salvare la forma fanno qualche domanda, sono poi del tutto incapaci di ascoltare le risposte e non si occupano neppure per un attimo di vedere le cose dal punto di vista del loro interlocutore.

Solo il venditore realmente capace di ascoltare riesce a farsi una visione panoramica dei bisogni, delle attese, dei desideri e degli obiettivi del cliente e non solo di quelli esplicitamente espressi, ma anche di quelli che ancora non sono venuti totalmente alla superficie, che si possono solo intuire da un gesto, una parola, uno sguardo e che tuttavia non sono meno importanti.

La vita di ogni venditore è costellata di vittorie e di sconfitte, ma non è principalmente la quantità delle une e delle altre a fare la differenza tra avere successo e non averlo nell'attività di vendita. Ciò che fa la differenza è la **capacità di imparare dagli errori e di capitalizzare l'insuccesso**.

Quando una trattativa non si conclude secondo le loro attese, molti venditori amano attribuirne la responsabilità a tutta una serie di fattori, tra i quali l'avverso destino o la naturale perfidia dei clienti, sempre pronti a complottare ai loro danni. Bisogna dire che nell'individuare tutte queste cause, ovviamente esterne ai loro comportamenti, diventano davvero molto creativi!

Il Venditore di successo ha due sole regole: innanzitutto si attribuisce sempre la responsabilità di quanto gli accade e poi, coerentemente, si domanda che cosa può apprendere per il futuro dall'esperienza che ha vissuto.

Nonostante sia ben consapevole che l'insuccesso è sempre possibile, il Venditore di successo si **prepara accuratamente** per evitarlo. Ha un genuino orrore per l'improvvisazione e la considera l'ultima spiaggia dei disorganizzati. Perciò prepara scrupolosamente ogni sua azione, nella consapevolezza che il successo è anche una questione di dettagli.

Immagina obiettivi ambiziosi e li gestisce nel tempo. Anthony Robbins ha scritto: "La gente non è pigra, semplicemente ha mete svigorite, che non stimolano".

Il primo passo verso un risultato di eccellenza consiste nel volerlo con irriducibile determinazione e poi nell'immaginarselo il più lucidamente possibile, configurando con esattezza e grande ricchezza di

particolari ciò che si intende raggiungere.

Gli uomini di successo non sono necessariamente i più capaci, i più dotati o i più colti: semplicemente hanno voluto il successo più degli altri.

Generalmente hanno una **visione positiva delle persone, delle situazioni, della realtà in genere** e hanno tale visione perché hanno deciso di crearsela. Non inventano nulla, non sono in preda, come molti credono, a ingenue allucinazioni. Vedono semplicemente l'altra faccia della medaglia, quella migliore, che pure spesso esiste e che molti non vogliono vedere, vittime come sono di una paralizzante e tutto sommato comoda negatività.

I venditori di successo sono **padroni delle loro immagini mentali** e dunque le sanno modificare: non temono il prezzo dei loro prodotti, ma ne sono orgogliosi, nella convinzione che quanto offrono vale quanto chiedono; non vivono le obiezioni dei clienti come ostacoli, ma come opportunità per rassicurare e convincere; non interpretano il no del cliente come un affronto personale, ma come un'occasione per scoprire in che cosa possono ancora migliorarsi; non considerano l'eventuale reclamo come un fastidio, ma come un favore del cliente che preferisce dire al venditore di che cosa non è soddisfatto anziché dirlo ad altri venti potenziali clienti e contemporaneamente gli sta offrendo un'occasione per rinsaldare un rapporto in pericolo.

Queste cose fa un venditore di successo, questi sono i suoi abituali comportamenti e la parola importante è proprio questa: *abituali*. Egli infatti li assume non occasionalmente, ma stabilmente, giorno dopo giorno ed è precisamente questa la chiave della sua riuscita nel lavoro e nella vita.

